

(N. 41)

Urgenza

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale

(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

e col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

(SEGNI)

NELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1948

Aumento dell'indennità di caropane ai lavoratori  
con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di alleggerire l'attuale situazione del bilancio statale, il Consiglio dei Ministri, ha, come è noto, recentemente deliberato di aumentare, a decorrere dal 1° agosto 1948, i prezzi dei cereali destinati alla panificazione e alla pastificazione.

Si rende ora necessario prendere in considerazione le categorie che maggiormente verrebbero a risentire gli effetti di tale decisione, quali i lavoratori in genere e gli assistiti, e fare in modo che, contemporaneamente all'at-

tuazione degli aumenti predetti, resti per esse immutata la situazione economica per l'acquisto del pane e della pasta.

In sostanza, occorre aumentare adeguatamente l'attuale misura dell'indennità di caropane, di cui beneficiano le seguenti categorie:

- a) dipendenti di ruolo e non di ruolo e pensionati dello Stato e degli enti locali;
- b) indigenti e assistiti a carico del bilancio del Ministero dell'Interno;
- c) lavoratori con rapporto di lavoro già

assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo, ivi compresi i beneficiari di prestazioni delle assicurazioni generali obbligatorie.

Con l'accluso disegno di legge si prevede l'aumento dell'indennità di caropane a favore dei lavoratori assoggettabili al contratto collettivo di lavoro nella misura del 150 %.

Nella stessa misura del 150 % vengono altresì aumentate le maggiorazioni delle prestazioni delle assicurazioni sociali di cui gli articoli 3 e 4 del D. L. 6 maggio 1947, n. 363 e successive modificazioni.

Si prevede infine l'aumento di lire 312 men-

sili degli assegni familiari a titolo di indennità di caropane.

Gli aumenti di cui sopra sono stati determinati in misura proporzionale all'aumento del prezzo del pane e della pasta quale si prevede risulterà dal 1° agosto p. v.

ONOREVOLI SENATORI. — Date le finalità economico-sociali cui esso si ispira confido che non mancherete di dare la vostra approvazione al suddetto disegno di legge, la cui emanazione, approssimandosi l'entrata in vigore dei nuovi prezzi del pane e della pasta, riveste carattere di particolare urgenza.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Con effetto dal 1° agosto 1948, l'indennità di caropane di cui all'articolo 1 ed all'articolo 2, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, già aumentata nella misura indicata all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, è ulteriormente aumentata del 150 %.

## Art. 2.

Sono altresì aumentate nella misura e con la decorrenza di cui all'articolo precedente le maggiorazioni delle prestazioni delle assicurazioni sociali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni.

## Art. 3.

Con la stessa decorrenza la misura degli assegni familiari in vigore alla data del 1° agosto 1948 è maggiorata a titolo di indennità di caropane di lire 312 mensili per tutti i settori della Cassa Unica degli assegni familiari e limitatamente agli impiegati, per quanto riguarda il settore dell'agricoltura.

Parimenti sono aumentati allo stesso titolo di lire 312 mensili gli assegni familiari per i giornalisti professionisti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 720 e successive modificazioni.

## Art. 4.

Con decorrenza 1° agosto 1948 è dovuto dai datori di lavoro un contributo supplementare per le maggiorazioni delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3 nelle seguenti misure percentuali della retribuzione:

## a) Assegni familiari:

- 3,45 % per il settore dell'industria;
- 3 — % per il settore dell'agricoltura (limitatamente agli impiegati);
- 2,60 % per i settori del commercio e professioni e arti;

- 3,30 % per il settore del credito;
- 3,30 % per il settore dell'assicurazione;
- 3,60 % per il settore dei servizi tributari appaltati;
- 2,60 % per il settore delle aziende artigiane;
- 9 — % per i giornalisti professionisti.

b) Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali:

- 1,58 % per le pensioni dell'assicurazione generale;
- 1,53 % per le pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale delle aziende autoferrotranviarie;
- 0,21 % per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di telefonia;
- 0,27 % per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
- 0,23 % per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
- 0,26 % per le prestazioni di disoccupazione;
- 0,03 % per le prestazioni della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

c) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

- 1,80 % sui premi dovuti dal 1° agosto 1948.

## Art. 5.

Con effetto dal 1° agosto 1948 l'addizionale ai normali contributi dovuta per i lavoratori dell'agricoltura non aventi qualifica impiegatizia ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni, è maggiorata di lire 3,15 per ogni giornata di lavoro di salariati e braccianti accertata nei confronti dei datori di lavoro agricolo agli effetti del pagamento dei contributi agricoli unificati.

La maggiorazione della addizionale predetta sarà riscossa con le modalità previste per i contributi agricoli unificati di cui al regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.